



*Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana*

Prot. n. 10290 /32.11.2016 10 MAG. 2016/ Pos. Coll. e Coord. n. 10

Assessorato Regionale delle Attività Produttive
Dipartimento Regionale della Attività Produttive
Servizio 6- Vigilanza e Servizio Ispettivo
(rif. nota n. 12791 del 10.03.2016)

OGGETTO: Decadenza collegio straordinario revisori ente CRIAS.

1. Nella nota in riferimento viene rappresentato che, con decreto dell'Assessore Regionale per l'Economia n. 2 del 17 aprile 2015, è stato nominato il Collegio straordinario dei revisori dei conti della Cassa Regionale per il Credito alle Imprese Artigiane (CRIAS).

La Crias, ente pubblico economico istituito per legge, è sottoposta alla vigilanza dell'Assessorato Regionale delle Attività produttive cui compete, anche, il controllo di legittimità sulle delibere adottate.

Orbene, codesto Richiedente, riferisce di avere effettuato i controlli di propria competenza e di avere riscontrato - in molte delle delibere esaminate - la mancata presenza dei componenti del Collegio straordinario dei revisori.

Ritenendo tale circostanza passibile di sanzione, pur in assenza di una specifica disposizione nel contesto del D.lgs. n. 123/2001, ha pertanto invitato l'Assessorato Regionale dell'Economia, cui compete il potere di nomina dei collegi straordinari degli Enti, a chiarire se sia possibile applicare, nel caso concreto, il regime sanzionatorio stabilito dall'art. 2405 c.c.¹

¹Art. 2405 codice civile - Intervento alle adunanze del consiglio di amministrazione e alle assemblee .

I sindaci devono assistere alle adunanze del consiglio di amministrazione [c.c. 2380-bis, 2388], alle assemblee [c.c. 2370] e alle riunioni del comitato esecutivo [c.c. 2381].

I sindaci, che non assistono senza giustificato motivo alle assemblee o, durante un esercizio sociale, a due adunanze consecutive del consiglio d'amministrazione o del comitato esecutivo, decadono dall'ufficio.

1

Nella risposta (cfr. nota protocollo n. 7568 del 17 febbraio 2016) l'Assessorato interpellato ha escluso che il sistema di sanzioni previsto dal codice civile per le società per azioni sia suscettibile di applicazione analogica agli Enti pubblici, laddove non esplicitamente richiamato dalle norme pubblicistiche relative agli enti stessi.

In particolare *“per gli Enti Pubblici regionali il legislatore regionale è intervenuto prevedendo specifici obblighi e correlate sanzioni, in linea generale, con i commi 4 e 6 dell'art. 48 della L.R. n. 17/2004.*

Gli obblighi muniti di sanzione risultano: la partecipazione alle attività di aggiornamento ed alle sedute collegiali, nonché la presentazione sistematica e puntuale delle relazioni semestrali sulla propria attività; tale sistema sanzionatorio sembra, quindi, escludere l'applicazione della medesima sanzione per le fattispecie non contemplate dal legislatore regionale”.

Nel contesto della nota viene, altresì, richiamata la disciplina dettata dal D.Lgs. n. 123/2011 che *“qualora applicabile alla Crias, escluderebbe la differente normativa sanzionatoria del codice civile”,* nonché l'art. 18 dello Statuto della Crias, secondo il quale (nella interpretazione suggerita dall'Assessorato Economia) *“la partecipazione è solo eventuale e pertanto la sanzione della decadenza parrebbe irragionevole.”*

Infine, ritenuto di dovere applicabile al caso concreto anche quanto disposto dall'art. 20 del D.Lgs. 123/2001, viene evidenziato che *“il comma 6 del richiamato art.20 prevede la presenza di almeno un componente del Collegio dei revisori alle sedute degli organi di amministrazione, senza prevedere alcuna sanzione”.*

Ciò premesso e dalla lettura della nota di richiesta di parere, si evidenzia che Codesto Dipartimento esprime un avviso contrario.

Nella nota in riferimento viene, inoltre, suggerita una interpretazione dell'Art. 18 dello statuto Crias, difforme a quella suggerita dall'Assessorato regionale dell'Economia.

In particolare, l'attenzione viene posta sulle espressioni *“partecipa alle riunioni del C.D.A.”* e *“per consentire la eventuale partecipazione alle predette assemblee”*, dove la prima locuzione sarebbe da intendersi come imperativa, con la conseguenza di rendere obbligatoria la partecipazione alle riunioni del C.D.A. da parte dei membri del collegio.

2. In ordine alla consultazione richiesta si osserva quanto segue.

2

99
CA

Si premette che questo Ufficio è istituzionalmente deputato a rendere pareri su specifici quesiti di diritto di carattere generale o su questioni interpretative e/o applicative relative a norme regionali (primarie o secondarie), con esclusione di ogni ulteriore attività, specie l'eventuale valutazione di scelte discrezionali già operate e di esclusiva competenza degli organi di Amministrazione attiva.

Ciò premesso, nell'ottica della fattiva collaborazione tra Dipartimenti, si rassegnano i seguenti elementi di riflessione, su categorie generali, utili al richiedente per l'assunzione di iniziative di esclusiva competenza.

La Crias, ente pubblico economico, è stata istituita con Legge Regionale n. 50/54.

L'art. 13 della stessa legge in ordine all'organizzazione, al funzionamento e alle modalità per la realizzazione degli scopi previsti dalla legge istitutiva rimanda allo Statuto dell'Istituto, che - per quanto qui di interesse - disciplina le modalità ed i criteri di nomina nonché i compiti e le funzioni del collegio dei revisori, agli artt. 16,17 e 18.

A chiusura dell'art. 18 viene previsto che *“al fine di garantire l'adempimento delle funzioni di cui sopra, l'organo di revisione ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente e partecipa alle riunioni del C.d.A. Per consentire la, eventuale partecipazione alle predette assemblee all'organo di revisione sono comunicati i relativi ordini del giorno.*

... Per quanto non espressamente previsto si rinvia alle norme indicate nel Codice Civile in quanto giuridicamente applicabili”.

Merita menzione, inoltre, l'art. 28 dello stesso Statuto secondo il quale *“per quanto non previsto espressamente dal presente statuto si applica la normativa vigente, e quella che potrà essere in seguito emanata”.*

Ciò che appare evidente è che nello stesso Statuto - a fronte di una puntuale elencazione di compiti e di funzioni attribuite all'organo di controllo - non vi è alcuna esplicita previsione di forme sanzionatorie per il caso di mancato o incompleto adempimento dei compiti e delle funzioni indicate.

La disciplina va, quindi, integrata con la normativa vigente in materia, come previsto dal citato articolo 28 dello Statuto.

3

GA

In proposito, in materia di collegi di revisori operanti negli enti pubblici, sono intervenuti sia il legislatore regionale che il legislatore nazionale, ma solo il primo ha previsto esplicitamente un regime sanzionatorio applicabile nelle ipotesi di mancato o non corretto espletamento delle funzioni di controllo e vigilanza da parte dei componenti degli stessi.

In particolare con l'art. 48 della L.R. n. 17/2004 è stata prevista la possibilità di dichiarare la decadenza degli organi di controllo se:

- a) per due semestri non viene presentata la relazione (sull'attività di controllo svolta) prevista dal comma 3;
- b) se i revisori e sindaci non partecipano a due delle giornate di formazione previste dal comma 5;
- c) se nell'arco di un anno revisori e sindaci non partecipano a tre sedute dei rispettivi collegi.

Successivamente (e a livello nazionale con l'art. 3, comma 7, del D.lgs n. 123/2011) è stato stabilito che *“il controllo di regolarità amministrativa e contabile sugli atti adottati dagli enti ed organismi pubblici è svolto dai collegi dei revisori dei conti e sindacali ai sensi degli art. 19 e seguenti.”*

L'articolo 19 (richiamato - peraltro - esplicitamente nel D.A. n. 2 del 17.04.2015) prevede le modalità di nomina dei componenti dei collegi dei revisori dei conti e sindacali, mentre il successivo articolo 20 declina i compiti attribuiti agli stessi, specificando che i collegi non intervengono nella gestione e nell'amministrazione attiva degli enti e organismi pubblici e, al comma 6), che *“alle sedute degli organi di amministrazione attiva assiste almeno un componente del collegio dei revisori e sindacale.”*

La mancata partecipazione alle sedute degli organi di amministrazione non viene, però, resa oggetto di uno specifico regime sanzionatorio.

3. Stante il quadro normativo vigente sembrano condivisibili le argomentazioni espresse dall'Assessorato Regionale dell'Economia, secondo il quale al Collegio dei revisori della CRIAS non sono applicabili le disposizioni di cui al comma 2 dell'art. 2405 c.c..

4



Ed infatti, in presenza di una legislazione speciale - dettata sia a livello regionale che nazionale - proprio con riferimento ai compiti e alle funzioni attribuiti agli organi di vigilanza e controllo degli Enti Pubblici e in cui sono previste esplicite sanzioni a fronte di specifiche omissioni, non appare necessario (né tanto meno giustificabile) ricercare ulteriori forme sanzionatorie in altre fonti normative.

Ciò, a maggior ragione, se si tiene conto del fatto che le norme di cui codesto Richiedente invoca l'applicabilità sono dettate con riferimento ad una fattispecie (Società per azioni) non del tutto analoga a quella in esame.

D'altronde il richiamato art. 18 dello statuto Crias, a prescindere da forme sanzionatorie, prevede comunque che l'organo di revisione debba operare un controllo sull'attività del Consiglio di amministrazione, anche attraverso l'accesso agli atti e documenti, nonché attraverso la possibilità di partecipazione alle sedute consiliari.

Né, a diverse conclusioni, sembra poter condurre il generico riferimento (contenuto nell'art. 18 dello Statuto) alle norme del Codice Civile, peraltro, in quanto applicabili, posto il contestuale (nel successivo art. 28 dello stesso Statuto) generico rinvio alla normativa vigente, circostanza che esclude l'automatica decadenza dei revisori dei conti in ipotesi di mancata presenza ad alcune delle assemblee dell'organo di amministrazione.

Nelle superiori considerazioni è l'avviso dello Scrivente.

* * *


Si ricorda che, in conformità alla circolare presidenziale 8 settembre 1998, n. 16586/66 98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".

Il Funzionario

Avv. Marina Miceli



visto il dirigente Avvocato: Gianluigi Amico



L'Avvocato Generale
(cons. Romeo Palma)

5